

STATUTO

Articolo 1. Costituzione

1. È costituita fra gli Avvocati e i Praticanti Avvocati, anche con compiuta pratica, che esercitano attività forense, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana".
2. L'associazione è apolitica e apartitica.

Articolo 2. Finalità

1. La Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana si propone: a) di farsi interprete e rappresentante delle istanze e delle problematiche tutte che interessano gli avvocati ed in particolare le problematiche riguardanti l'amministrazione e l'organizzazione della Giustizia avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, gli Organi Giurisdizionali, le Autorità amministrative e il pubblico, proponendone le eventuali soluzioni e attivandosi per l'ottenimento; b) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli avvocati e praticanti anche in concerto ed ausilio alle iniziative adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova; c) di favorire l'incontro fra gli Associati anche all'infuori dell'attività strettamente professionale.

Articolo 3. Associati.

1. Possono partecipare alla Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana tutti gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati. E' escluso l'Associato: a) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali; b) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana; c) che non sia in regola col versamento della quota d'iscrizione.
2. Avverso il diniego d'iscrizione o l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri e Revisori entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Sono inoltre ammessi alle attività di formazione professionale promosse dalla Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana anche i Praticanti Avvocati iscritti al Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.

Articolo 4 Organi.

1. Sono organi della Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana:
 - a) l'Assemblea degli Associati.
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato Direttivo;
 - d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.

2. Le cariche sociali non sono cumulabili.
3. Lo svolgimento di incarichi nell'ambito della Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana è gratuito ed informato a spirito di servizio.

Articolo 5. Assemblea.

1. L'Assemblea si compone degli Associati in regola col versamento della quota di iscrizione.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno.
3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d'iniziativa del Presidente, del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri e Revisori.
4. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli Associati almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo casi d'urgenza, mediante trasmissione dell'avviso di convocazione ai singoli Associati a mezzo posta elettronica.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e le delibere saranno valide se assunte a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti purché non inferiore ad 1/5 degli iscritti con delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea convocata per l'elezione del Comitato Direttivo delibera con la presenza di almeno un terzo degli Iscritti. Non è ammesso il voto per delega.
6. L'Assemblea: a) elegge il Comitato direttivo; b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori; c) approva il rendiconto economico e finanziario; d) delibera sulle modificazioni dello Statuto, su ogni materia attinente alle finalità statutarie e su ogni argomento posto all'Ordine del Giorno dal Presidente, dal Comitato Direttivo o da due Associati.
7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente, che ne dirige lo svolgimento e ne cura la verbalizzazione in forma riassuntiva personalmente o a mezzo del segretario all'uopo nominato.

Articolo 6. Presidente.

1. Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo tra i membri dello stesso eletti dall'Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali.
3. Il Presidente resta in carica due anni e può essere rieletto una sola volta.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea come disposto all'articolo 5.
5. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo.
6. Il Presidente, su indicazione del Comitato Direttivo, conferisce incarichi a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni, dirigendo e coordinando l'attività dei delegati nelle forme e modalità ritenute più opportune.
7. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.

Articolo 7. Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da sei Associati nominati dall'Assemblea.
2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana, che ne dirige e coordina l'attività, assegnando ai componenti incarichi per il conseguimento dei fini sociali.
3. Il Presidente nomina tra i componenti del Comitato il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
 - 3/a. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento e/o assenza, ovvero su incarico del Presidente stesso.
 - 3/b. Il Tesoriere ha il compito di conservare i documenti contabili, di predisporre il bilancio e di amministrare i fondi sociali nonché di verificare il corretto e tempestivo versamento delle quote associative, dandone immediata comunicazione al Segretario.
 - 3/c. Il Segretario redige i verbali del Comitato direttivo ed ha il compito di tenere aggiornato il registro degli Associati nonché verificare il numero degli iscritti rispetto a quelli che hanno versato la quota associativa, il libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Direttivo resta in carica due anni.
5. In caso di cessazione anticipata del Presidente o della maggioranze dei membri del comitato direttivo si svolgeranno nuove elezioni per la nomina di entrambi gli organi.
6. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta sull'attività della Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana, determina l'importo della quota d'iscrizione e gestisce il patrimonio della stessa.
7. Il Comitato Direttivo predispose annualmente il rendiconto economico e finanziario circa la gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all'approvazione dell'Assemblea

8. Il Comitato Direttivo si riunisce regolarmente almeno una volta al mese.

Articolo 8. Collegio dei Probiviri e Revisori.

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati ed è presieduto dal Segretario eletto nel suo seno.

2. Il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori: a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente sottoponendo le proprie osservazioni alla Assemblea; b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 9. Sede.

1. La Camera degli Avvocati di Este, Monselice e Montagnana ha sede presso lo studio dell'Avv. Gianluca Greggio sito a Monselice (Pd) in Via Roma n. 44/1.

Articolo 10. Patrimonio sociale.

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione in ragione o nell'esercizio della sua attività statutaria.

2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

Adottato in Este, il 14 marzo 2008 e successivamente modificato in seguito alle delibere assembleari dell'11/06/2009, del 19/03/2010, del 16/12/2011, del 29/11/2013 e del 11/12/2015.